

REGOLAMENTO PER L'ADESIONE ALLA  
LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

CAPO I	Oggetto del regolamento
CAPO II	Adesione alla L.N.C.M.
CAPO III	Procedure
CAPO IV	Obblighi degli associati
CAPO V	Controlli sulle società ordinarie aderenti

REGOLAMENTO NAZIONALE PER L'ADESIONE ALLA  
LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE (L.N.C.M.)

\* \* \*

CAPO I

Oggetto del regolamento

- Art. 1 Oggetto del presente regolamento è definire i soggetti preposti e le procedure necessarie per l'adesione alla L.N.C.M.  
Esso inoltre disciplina e specifica gli obblighi degli enti associati così come indicati, in via di principio, dallo statuto approvato dal 33° Congresso della L.N.C.M.

## CAPO II

### Adesione alla L.N.C.M.

- Art. 2 Possono aderire alla L.N.C.M. gli enti di cui all'art. 5 dello statuto ed in particolare:
- a) società cooperative, mutue, società di mutuo soccorso, circoli mutualistici popolari, consorzi in forma cooperativa;
  - b) associazioni le cui finalità siano coerenti con gli scopi della Lega;
  - c) società ordinarie con partecipazione maggioritaria di enti di cui al presente punto a).
  - d) società ordinarie con partecipazione minoritaria di enti di cui al precedente punto a).
- Art. 3 La sola forma di adesione alla L.N.C.M. è quella diretta secondo le procedure di cui al presente regolamento.  
Sono pertanto escluse forme indirette di adesione, fatte salve le competenze previste per le Regioni a statuto speciale.  
Non costituisce adesione alla L.N.C.M. usufruire dei servizi di sue articolazioni settoriali o territoriali.
- Art. 4 La L.N.C.M. comunica agli enti aderenti, contestualmente all'accoglimento della domanda di adesione, la loro eventuale appartenenza ad Associazioni nazionali e a Leghe Regionali di cui rispettivamente agli artt. 29 e 30 dello statuto.  
Comunicerà inoltre eventuali modificazioni di tale appartenenza conseguenti ad istituzione di nuove articolazioni o a scioglimento di quelle esistenti.
- Art. 5 Titolare dell'elenco anagrafico degli enti associati è la L.N.C.M., tramite il proprio Ufficio Nazionale Revisioni.  
Presso ogni Lega Regionale, tramite il Responsabile Regionale Revisioni, è istituito l'elenco anagrafico regionale degli enti associati.  
Per le convocazioni dei congressi della Lega e di tutte le sue articolazioni settoriali e territoriali fa fede l'elenco anagrafico della L.N.C.M.

### CAPO III

#### Procedure

Art. 6 L'ente che intende richiedere l'adesione alla L.N.C.M. deve presentare la domanda di adesione con la relativa documentazione, di cui al successivo art. 8, tramite Lega Regionale della regione in cui l'ente ha sede legale.

La Lega Regionale deve trasmettere copia della domanda e della documentazione alla Associazione nazionale interessata o, se esistente, alla sua articolazione territoriale competente che, entro trenta giorni dal ricevimento, deve esprimere proprio parere sulla ammissibilità della domanda di adesione.

Trascorso tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

Nelle Leghe regionali i cui statuti prevedano autonome articolazioni territoriali, le funzioni istruttorie e procedurali sono ad esse affidate, ferme restando le modalità ed i termini indicati nei commi precedenti.

Trascorsi tali termini la Lega Regionale deve trasmettere, con proprio parere, l'intera documentazione alla presidenza della L.N.C.M., tramite l'Ufficio Nazionale Revisioni.

La Presidenza della L.N.C.M. deve inserire nell'ordine del giorno della convocazione dell'organo statutariamente preposto, immediatamente successivo al ricevimento della documentazione, la proposta di adesione.

L'esito della domanda di adesione sarà comunicato dall'Ufficio Nazionale Revisioni alla Lega Regionale ed alla Associazione nazionale competenti e, qualora esistenti, alle relative articolazioni territoriali, indicando, nel caso di accoglimento della domanda, il numero di iscrizione.

La Lega Regionale comunica all'ente l'esito della domanda.

Art. 7 Il parere delle strutture di cui al precedente articolo deve essere espresso dai rispettivi organi competenti ed è limitato ad accertare:

- a) la sussistenza dei requisiti mutualistici, per gli enti di cui all'art. 2 punto a);
- b) l'assenza di procedure giudiziarie ed amministrative nei confronti dell'ente o dei suoi rappresentanti per illeciti ed irregolarità di grave entità;
- c) la coerenza dell'ente con gli scopi istituzionali della Lega.

Art. 8 L'ente che intende richiedere l'adesione deve presentare, tramite il Responsabile Regionale delle Revisioni della competente Lega Regionale, la seguente documentazione:

- a) domanda di adesione alla L.N.C.M. con dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello statuto e del presente

regolamento, e corredata di informativa e consenso ex artt. 10 e 11 legge 675/96;

- b) atto costitutivo e statuto in vigore dell'ente;
- c) copia autocertificata, senza firma autenticata, della delibera dell'organo societario con cui si richiede l'adesione, ove non già prevista dallo statuto;
- d) copia del certificato di iscrizione nei registri prefettizi, per le sole cooperative iscritte in detti registri;
- e) copia del bilancio e dei relativi allegati degli ultimi due esercizi;
- f) autocertificazione, senza firma autenticata con la clausola che una dichiarazione mendace invalida l'adesione, del legale rappresentante dell'ente che attesti la sussistenza o meno di procedure amministrative nei confronti dell'ente e dei suoi amministratori, per le attività connesse all'esercizio d'impresa.

L'ente deve, inoltre consentire su richiesta del Responsabile Regionale delle Revisioni la visione dei libri sociali dell'ente.

Art. 9 Il Comitato di Direzione della L.N.C.M. può nominare una commissione con la funzione di prestruire le domande di adesione per la votazione.

Tale commissione può inoltre esprimere pareri sui criteri di appartenenza degli enti associati alle diverse Associazioni nazionali ed alle relative articolazioni territoriali.

Art. 10 Le proposte di esclusione possono essere formulate dalla Presidenza della L.N.C.M., dalle Leghe Regionali e dalle Associazioni nazionali, o, loro tramite, dalle rispettive articolazioni territoriali.

Su tali proposte delibera l'Assemblea Nazionale, sentito il parere del Comitato di Garanzia.

L'Assemblea Nazionale può istituire una commissione con il compito di prestruire tali pratiche,

L'esclusione può essere proposta per le violazioni degli obblighi previsti nell'art. 7 del presente regolamento, nel caso di ripetute e gravi violazioni degli obblighi previsti dall'art. 6 dello statuto e dal Capo IV del presente regolamento, nonché nei casi di mancato pagamento dei contributi associativi, come indicato all'art. 7 dello statuto, e dei contributi per l'esercizio della vigilanza.

In casi di particolare gravità la Presidenza della L.N.C.M. può deliberare, sentito il Comitato di Garanzia, la sospensione dell'ente, fino al pronunciamento dell'Assemblea Nazionale.

## CAPO IV

### Obblighi degli associati

Art. 11 Gli enti associati devono inviare annualmente i bilanci, con i relativi allegati, entro trenta giorni dalla loro approvazione, all'ufficio loro indicato dal Responsabile Regionale Revisioni al momento dell'accoglimento della domanda di adesione.

Devono inoltre comunicare a tale ufficio, entro trenta giorni:

- a) variazioni della sede legale;
- b) variazioni nelle cariche sociali;
- c) modifiche statutarie.

Gli enti che si sottopongono a certificazione di bilancio devono depositare la relazione di certificazione; devono inoltre trasmettere copia integrale delle proposte e delle offerte di certificazione ricevute alla Centrale dei Bilanci che ne valuterà la congruità e la corrispondenza con la convenzione prevista dall'art. 15 della Legge 59/92.

Art. 12 Gli enti sono soggetti alla vigilanza secondo le norme previste dalle normative vigenti e le procedure stabilite nell'apposito regolamento della L.N.C.M.

Art. 13 Gli enti che, per sopravvenute modifiche della compagine societaria, venissero a trovarsi nelle condizioni previste all'art. 2 punto d) del presente regolamento, devono reiterare la procedura di adesione, segnalando entro trenta giorni tale nuova situazione. Nel periodo necessario per la procedura il rapporto associativo è sospeso.

Le stesse procedure valgono inoltre per tutte le successive modificazioni della compagine societaria che comportassero ulteriori riduzioni di partecipazione da parte di enti di cui al punto a) dell'art. 2.

Le mancate comunicazioni di tali situazioni comportano la cessazione del rapporto associativo con effetto retroattivo.

Art. 14 Le cooperative che, in ottemperanza al D.L. 127/91, dimostrassero nel bilancio consolidato un volume di affari espresso dalle società controllate e partecipate superiore al 20% del volume di affari complessivo, devono fornire al revisore i dati e le informazioni da questi richieste sulle società controllate, secondo i criteri periodicamente definiti dalla Centrale dei Bilanci della L.N.C.M.

## CAPO V

### Controlli sulle società ordinarie aderenti

Art. 15 Gli enti aderenti di cui all'ar. 2, punti c) e d) del presente regolamento sono sottoposti a controlli annuali.

Art. 16 (*Ispezioni*) I controlli sono disposti dallo Ufficio Nazionale Revisioni e sono eseguiti da revisori iscritti nell'apposito albo.

Art. 17 (*oggetto dei controlli*) I controlli hanno lo scopo di valutare la coerenza di tali enti con la realizzazione degli scopi istituzionali della Lega; in particolare accertano:

- a) l'osservanza delle disposizioni statutarie, dei relativi regolamenti di attuazione, dei principi programmatici formulati dal Congresso e delle deliberazioni adottate dagli organi della L.N.C.M.;
- b) l'osservanza delle norme legislative, regolamenti e statutarie;
- c) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività.

L'ente ha pertanto l'obbligo di fornire al revisore le informazioni qualitative e quantitative da questi richieste, ovvero, a titolo esemplificativo:

- a) bilancio dell'ente con i relativi allegati nonché eventuale bilancio consolidato e relazione di certificazione;
- b) composizione della compagine societaria;
- c) elenco degli amministratori dei componenti il collegio sindacale e, qualora designati in rappresentanza di altri enti, indicazione dell'ente rappresentato;
- d) elenco dettagliato delle attività caratteristiche dell'ente;
- e) elenco delle partecipazioni.

Il revisore è tenuto al segreto d'ufficio.

Art. 18 (*Contributi*) La L.N.C.M. stabilisce, con delibera dell'Assemblea Nazionale, l'ammontare dei contributi che gli enti dovranno versare per l'esercizio dei controlli.

Art. 19 (*Modalità di esecuzione*) Annualmente l'Ufficio Nazionale Revisioni notificherà all'ente l'importo che dovrà versare ed il nome del revisore designato.

Al termine del controllo il revisore redigerà processo verbale che verrà sottoscritto dal revisore e dal legale rappresentante dell'ente, che può farvi iscrivere le sue osservazioni.

Uno degli originali rimane presso l'ente, gli altri due vengono trasmessi dal revisore all'Ufficio Nazionale Revisioni.